CAMERA DEI DEPUTATI N. 2831

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JANNONE, LUCCHESE

Nuove norme in materia di arruolamento degli iscritti alla leva

Presentata il 5 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto i tempi di attesa per l'arruolamento al servizio di leva risultano essere sovente molto lunghi ed onerosi per i giovani interessati.

Le attuali disposizioni che disciplinano la materia non favoriscono certo la rapida soluzione delle numerose situazioni di incertezza conseguenti alla dichiarazione di rivedibilità degli iscritti alle liste di leva emesse in seguito alla prima visita.

Situazioni che analogamente si ripresentano ai giovani che, dopo aver inoltrato regolare domanda di rinvio per motivi di studio, conseguono nello stesso anno in cui godono del beneficio del rinvio il diploma di maturità o di laurea.

Tali situazioni di incertezza e di inutile attesa costituiscono spesso un motivo di grave pregiudizio per quanti, in attesa della chiamata alle armi, non possono approfittare di importanti e talvolta irripetibili opportunità di lavoro.

In un contesto giovanile in cui l'inserimento nel mondo del lavoro risulta essere uno dei problemi di maggiore preoccupazione, il riordino dei criteri e lo snellimento delle procedure di arruolamento dei giovani potrebbero rappresentare un passo importante nella direzione del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della nostra Costituzione.

La proposta, quindi, di abolire il criterio della rivedibilità dei giovani iscritti alle liste di leva, con il conseguente obbligo da parte dell'autorità militare preposta all'esame medico personale di dichiarare gli interessati, all'atto della prima ed unica visita, abili o riformati, è finalizzata a rimuovere quegli assurdi ed ingiustificati

ostacoli che spesso pregiudicano un'assunzione certa, fondamentale per il futuro di qualsiasi persona. Problema che è maggiormente sentito in quelle aree in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli decisamente insostenibili e dove, quando capita, la prima occupazione arriva anche a distanza di anni dalla conclusione della scuola dell'obbligo. Altrettanto importanti sono le difficoltà incontrate da molti neodiplomati e neolaureati cui permane l'obbligo di assolvimento del servizio di leva.

I lunghi tempi intercorrenti tra la data di conseguimento del diploma o della laurea e la chiamata alle armi, nel caso in cui vi sia stata una precedente richiesta di rinvio, danno luogo il più delle volte a periodi di inattività ed improduttività dannosi, oltre che agli interessati ed al proprio futuro professionale, all'economia in senso lato.

È quasi impossibile, infatti, per chi si trovi in simili situazioni, trovare un'occupazione che consenta di mettere a frutto le proprie conoscenze solo per i pochi mesi disponibili; l'inevitabile conseguenza è che spesso, come oggi accade a molti giovani, dal conseguimento del titolo di studio al termine del servizio di leva trascorrono mediamente quasi due anni.

Ovvie le conseguenze sulla svalutazione del proprio titolo di studio e sulle specificità delle discipline affrontate in anni di sacrifici e di studi.

Si tratta in definitiva di ridurre al massimo le inutili e dannose perdite di tempo legate all'arruolamento dei giovani, nella consapevolezza che anche questo passo potrà contribuire a ridurre il problema dell'occupazione giovanile, certamente prioritario per il nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« ART. 69. – *(Riforme immediate).* – Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità, anche se presunte sanabili, sono riformati direttamente all'atto del primo esame ».

ART. 2.

1. Gli iscritti, dichiarati idonei all'assolvimento degli obblighi di leva in seguito a visita medica personale, che abbiano provveduto secondo le disposizioni vigenti ad inoltrare regolare domanda di rinvio per motivi di studio e che nell'anno in cui usufruiscono del suddetto beneficio abbiano conseguito il diploma di scuola superiore ovvero di laurea, possono chiedere al Ministero della difesa di essere arruolati con il primo contingente disponibile. L'arruolamento deve avvenire in ogni caso in un tempo massimo non superiore a 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La domanda di arruolamento anticipato deve essere inoltrata entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di comunicazione ufficiale del risultato dell'esame di maturità o di laurea.

3. Decorsi 120 giorni dalla data di inoltro della suddetta domanda senza che sia avvenuto l'arruolamento il giovane iscritto si intende esonerato da qualsiasi obbligo di leva.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2831
Lire 500